

Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale Fisco, Previdenza, Formazione Sindacale

## Legge di stabilità

## Misure di carattere fiscale e previdenziale – Sintesi e commento\*

Il disegno di legge n. 5534-bis-B è stato approvato con voto di fiducia i seconda lettura alla Camera dei Deputati. Rispetto al testo approvato in prima lettura sono stati inserite varie norme nuove.

## Art. 1 commi 2 e 3 - Gestioni previdenziali

Viene indicato come di consueto lo stanziamento degli importi dovuti dallo Stato, in base all'articolo 37 comma 3 lett. c) della legge 88/1989 e successive modifiche, all'articolo 59 comma 34 della legge 449/1997 e successive modifiche e dell'articolo 2 comma 4 della legge 183/2011. Tali trasferimenti vengono annualmente adeguati in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale e sono destinati al finanziamento di varie prestazioni erogate dall'INPS e dall'ex INPDAP. Di conseguenza, sulla base delle previsioni contenute del DEF l'adeguamento per il 2013 è pari al 2,9%. In particolare 769,03 milioni di euro sono destinati ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, di 190,04 milioni di sono relativi all'articolo 59, c. 34 della legge 449/97 e 84,86 milioni di euro è la somma prevista ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 183/2012. Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui all'art. 37 c. 3 lett. c) sono pari a 19.993,24 milioni di euro ogni anno 2013, 2014, 2015. Gli importi complessivamente dovuti per il medesimo triennio dallo Stato per le gestioni di cui all'art. 59 c. 34 legge 449/97 ammontano a 4.940,38 milioni di euro. Gli importi complessivamente dovuti nel medesimo periodo dallo Stato per la gestione ex INPDAP sono invece pari a 2.260,86 milioni di euro

Tali importi sono da considerare al netto del trasferimento delle somme attribuite alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989 che è pari a 698,00 milioni di euro e delle somme attribuite a fondo minatori (3 milioni di euro) ed ex-Enpals (69.58 milioni di euro).

#### Art. 1 commi da 9 a 15 - Patronati

Si prevede che fino alla riforma degli istituti di patronato, venga assicurato dal Ministero del lavoro a decorrere dal 2014 e per un importo pari a 30 milioni di euro, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal DL 95/2012 convertito in legge 135/2012 (spending review) anche mediante l'eventuale riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese modulabili dei ministeri interessati.

Inoltre si prevedono una serie di modifiche alla legge 152/2001 che disciplina il funzionamento e il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale nell'ottica di conseguire un più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli stessi istituti, pertanto:



l'associazione promotrice dovrà essere costituita e operare almeno da otto anni in almeno due terzi delle regioni e due terzi delle province

potranno essere previste ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività; verrà rilevata la qualità dei servizi prestati tramite una relazione degli entri previdenziali con riferimento a standard qualitativi stabiliti dal Ministero del lavoro sentiti gli istituti di patronato e gli enti previdenziali;

l'adeguamento della struttura organizzativa dovrà intervenire entro un anno dalla entrata in vigore della norma pena lo scioglimento del patronato;

il Ministero del lavoro provvederà alla progressiva valorizzazione delle prestazioni fornite dai patronati a punteggio zero e, in via sperimentale, dal 1 gennaio 2013, verranno riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento non finanziato, individuato con decreto del dicastero, che sia stato avviato con modalità telematiche e rilevato dagli enti previdenziali.

# Art. 1 commi 17 e 18 - Contributo unificato dovuto per cause legali e compensi liquidati

Viene prevista una nuova modifica del DPR 115/2002 che disciplina, tra l'altro gli importi e le modalità applicative del contributo unificato dovuto nel caso di contenzioso civile, amministrativo e tributario. Il contributo unificato è dovuto anche in caso di cause di carattere previdenziale.

In particolare si stabilisce che all'articolo 13 del citato DPR 115/2002 sia aggiunto il comma 1-quater in virtù del quale laddove l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente ed è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale. Il giudice da atto nel provvedimento dell'obbligo di pagamento che sorge dal momento del deposito. La disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di stabilità.

#### Art. 1 commi da 98 a 100 – TFS e effetti della sentenza Corte Cost. 223/2012

Per dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 e salvaguardare gli effetti sulla finanza pubblica, la norma contenuta nell'art. 12 comma dl 78/2010 convertito in legge 122/2010 che prevedeva, dal 2011, il calcolo secondo le modalità del TFR per tutti i trattamenti di fine servizio comunque denominati dei dipendenti pubblici, viene abrogata a partire dal 1/1/2011. I TFS liquidati in base a tale disposizione prima dell'entrata in vigore del decreto legge 185/2012 sono riliquidati d'ufficio entro il 29/10/2013 in base alla disciplina vigente prima del citato art. 12 comma 10 e in ogni caso non si provvede al recupero in capo al dipendente delle somme già erogate in eccedenza. Gli oneri di questa misura sono calcolati in 1 milione di euro per il 2012, 7 milioni di euro per il 2013, 13 milioni per il 2014 e 20 milioni di euro per il 2015. Agli oneri per il 2012 si provvede tramite la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 dl 282/2004 convertito con modificazioni in legge n. 307/2004. I processi pendenti relativi alla restituzione del contributo obbligatorio del 2,5% della base



contributiva utile si estinguo di diritto, l'estinzione è dichiarata con decreto anche d'ufficio e le sentenze restano prive di effetti fatte salve quelle passate in giudicato. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti per effetto del decreto legge 185/2012. Questi commi entrano in vigore dalla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.

Con la sentenza della Corte Costituzionale 223/2012 era stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 12 comma 10 del decreto legge n. 78/2010 nella parte in cui non escludeva l'applicazione della rivalsa del 2,5% della base contributiva prevista dall'art. 37, comma 1 del DPR n. 1032/73 e dall'art. 11 della legge n. 152/68 per quanto riguardava i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici che, per effetto del medesimo decreto legge, a partire dal 2011, dovevano essere calcolati con le modalità del TFR. Per correre ai ripari rispetto a tale decisione, il Governo aveva emanano il decreto legge 185/2012 prevedendo, all'articolo 1, a decorrere dal 1/1/2011, l'abrogazione dell'art. 12, comma 10 ed il ripristino delle modalità di calcolo previste dalla normativa previgente vale a dire:

- ✓ per l'indennità premio di servizio del personale di enti locali e sanità: 1/15 dell'80% della retribuzione relativa agli ultimi 12 mesi di servizio per gli anni di iscrizione all'ex INADEL:
- ✓ per l'indennità di buonuscita degli statati: 1/12 dell'80% della retribuzione percepita l'ultimo giorno di servizio per gli anni di iscrizione all'ex ENPAS;
- ✓ per l'indennità di anzianità del personale degli enti pubblici non economici: 1/12 del 100%100 della retribuzione per gli anni di iscrizione all'apposito fondo.

Si è scelto di non convertire in legge il decreto legge 185/2012 ma di recepirne sostanzialmente i contenuti in nella legge di stabilità, anche in considerazione degli oneri finanziari conseguenti e di farne salvi gli atti i provvedimenti e gli effetti.

#### Art. 1 commi da 108 a 112 - Enti previdenziali e misure di contenimento della spesa

Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, devono adottare ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle spese, in modo tale da consentire, dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi non inferiori a 300 milioni di euro annui da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno allo specifico capitolo del bilancio dello Stato.

In via prioritaria i risparmi devono essere conseguiti tramite la riduzione delle risorse destinate alla esternalizzazione dei servizi informatici, gestione patrimoniale, acquisto servizi amministrativi, convenzioni con CAF, patronati, banche e poste, contratti di locazione, riduzione dei contratti di consulenza, eventuale riduzione per il 2013, 2014, 2015 delle assunzioni, rinegoziazione dei contratti con i fornitori, stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria. Al fine di raggiungere tali risparmi l'INPS nel periodo 2013-2015 realizza un piano straordinario di 150.000 visite nei confronti di titolari di prestazione di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità e le eventuali



risorse derivante da questa misure sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze fino a 40 milioni di euro annui.

Nel caso in cui con queste misure i risparmi ottenuti non siano sufficienti, gli enti previdenziali provvederanno anche tramite la riduzione delle risorse destinate a progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 88/1989 e successive modifiche.

Per garantire la tutela degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, l'INAIL procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) dl 95/2012 secondo le previsioni della legge sulla spending review con esclusione delle professioni sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione per il periodo 2013-2015 delle facoltà di assunzione previste dalla vigente normativa.

#### Art. 1 comma 114 - CUD telematico

Dal 2013 gli enti previdenziali rendono disponibile in modalità telematica il CUD per i redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati. Il cittadino ha la facoltà di richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea. Questa misura non deve portare a maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 1 comma 119

Restano invariate le riduzioni della spesa pubblica degli enti territoriali rispetto a quanto previsto nel testo iniziale approvato ad ottobre.

Nella tabella seguente riepiloghiamo gli importi.

	2013	2014	2015
Regioni	+1 miliardo	+1 miliardo	+1.050 mln
Comuni	+ 500 milioni	+ 500 milioni	+ 500 milioni
Province	+ 200 milioni	+ 200 milioni	+ 200 milioni
Regioni SS e province autonome	+ 250 milioni	+ 500 milioni	+ 500 milioni

Viene invece contenuta la riduzione dei trasferimenti ai comuni della Regione Sicilia e Regione Sardegna per l'anno 2013 (da 500milioni viene portata a 250 milioni)



## Art. 1 commi da 231 a 235 - Ampliamento della platea dei lavoratori esodati

Le modifiche alla manovra di stabilità prevedono un ulteriore ampliamento dei lavoratori derogati dall'applicazione dei nuovi requisiti pensionistici, ferme restando le precedenti salvaguardie già definite per effetto dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012.

Potranno, quindi, continuare ad accedere al pensionamento con i requisiti vigenti al 31/12/2011:

- i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi siglati in sede governativa o non governativa entro il 31/12/2011 e che perfezionino i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di godimento dell'indennità stessa o comunque entro il 31/12/2014;
- i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria entro i 4/12/2011, che maturino la decorrenza della pensione entro il 6/12/2014, con almeno un contributo accreditabile entro il 6/12/2011, anche se successivamente abbiano svolto attività di lavoro non a tempo indeterminato per un reddito annuo lordo complessivo non superiore a 7.500 euro;
- i lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 30/06/2012, in conseguenza ad accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31/12/2011, anche se successivamente al 30/06/2012 abbiano svolto attività di lavoro non a tempo indeterminato ma con un reddito annuo lordo complessivo non superiore a 7.500 euro, a condizione che maturino la decorrenza della pensione entro il 6/12/2014;
- i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4/12/2011 e collocati in mobilità entro la stessa data, che potranno effettuare il versamento volontario successivamente al termine della mobilità, a condizione che maturino la decorrenza della pensione entro il 6/12/2014

le modalità di attuazione delle nuove disposizioni verranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità.

Le nuove salvaguardie sono riconosciute entro il tetto delle risorse stanziate dalle stessa legge di stabilità, ovvero:

2013	64 milioni di euro
------	--------------------



2014	134 milioni di euro
2015	135 milioni di euro
2016	107 milioni di euro
2017	46 milioni di euro
2018	30 milioni di euro
2019	28 milioni di euro
2020	10 milioni di euro

Per la realizzazione di ulteriori interventi a beneficio delle categorie di lavoratori già salvaguardabili dall'applicazione dei nuovi requisiti pensionistici in base alle norme finora emanate, viene istituito, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali le cui modalità di utilizzo verranno stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il fondo viene incrementato anche con le eventuali risorse, rinvenienti dalle economie di carattere pluriennale accertate a consuntivo rispetto agli oneri già previsti dai decreti interministeriali nel periodo 2013 – 2020.

L'ampliamento della platea dei destinatari delle deroghe all'applicazione dei nuovi requisiti pensionistici (che secondo le risorse stanziate e la relazione tecnica alla legge di stabilità dovrebbe riguardare circa 10.000 nuovi lavoratori beneficiari) consente di fornire una risposta positiva, ancorché insufficiente e parziale, alle esigenze di salvaguardia finora non coperte dai provvedimenti adottati (ad esempio con l'inclusione dei lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi siglati anche in sede non governativa entro il 31/12/2011).

Tuttavia, i paletti fissati dal provvedimento non consentono, al momento, di rispondere con chiarezza alle esigenze di tutti i lavoratori che hanno perso il lavoro o che sono stati coinvolti in processi di gestione delle crisi aziendali e che, per effetto dell'entrata in vigore dei nuovi requisiti pensionistici, rischiano nei prossimi anni di rimanere senza alcun reddito.

Per tutti i lavoratori rientranti nelle tipologie salvaguardabili per effetto delle misure legislative finora adottate la legge di stabilità prevede la possibilità di realizzare ulteriori interventi tramite l'istituzione del nuovo Fondo, finanziato con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013 e con le risorse eventualmente non utilizzate, già stanziate per i lavoratori "esodati" con i provvedimenti precedenti.

L'affastellamento normativo degli interventi finora adottati (decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 e decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, così come modificati dalle rispettive leggi di conversione, creano di fatto tre distinte platee di lavoratori "salvaguardabili", entro i limiti delle risorse stanziate e/o i tetti numerici dei beneficiari ammissibili, contribuendo ad alimentare una situazione di incertezza e



confusione fra i lavoratori coinvolti. La creazione del Fondo e la decisione di poter dirottare su di esso tutte le risorse già stanziate ed eventualmente non utilizzate per gli scopi sopra richiamati consentirà di avere a disposizione un ulteriore strumento di da utilizzare nelle situazioni critiche, anche se restano al momento non chiari e poco definiti i criteri e le modalità di intervento.

# Art. 1 commi da 236 a 237 - Clausola di salvaguardia per il finanziamento degli interventi a beneficio dei lavoratori esodati – Verifica semestrale

Per l'anno 2014 non viene riconosciuta la perequazione dei trattamenti pensionistici al costo della vita, in base al meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo

dell'INPS. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvederà a monitorare gli esiti dell'attuazione dei provvedimenti di salvaguardia dei lavoratori esodati e l'adeguatezza delle relative risorse stanziate.

Qualora dall'esito del monitoraggio si accerti la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014, entro i successivi trenta giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente dei Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo verrà riconosciuta secondo la misura prevista prima della data di entrata in vigore della legge di stabilità ovvero in misura ridotta.

Ogni sei mesi il Governo verificherà la situazione dei lavoratori "esodati" per individuare idonee misure di tutela comprese misure di politiche attive del lavoro.

## Art. 1 commi da 238 a 249 – Ricongiunzioni e nuovo cumulo contributivo

Queste norme sono state introdotte con emendamento del Governo in sede di approvazione della legge di stabilità al Senato.

Il **comma 238** prevede che gli iscritti alla ex CPDEL (enti locali e sanità), alla ex CPS (Cassa sanitari), ex CPI (Cassa insegnati d'asilo e scuole parificate) e alla ex CPUG (Cassa ufficiali giudiziari) per i quali sia cessato il rapporto di lavoro e quindi l'iscrizione alla Cassa entro il 30 luglio 2010, senza diritto a pensione, possano presentare domanda di costituzione della posizione assicurativa presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti tramite il versamento dei contributi secondo le regole di tale assicurazione. L'importo dei contributi è portato in detrazione fino a concorrenza dell'eventuale trattamento spettante. L'esercizio di tale facoltà non dà comunque diritto agli arretrati di pensione e si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 1646/1962 e l'articolo 19 della legge 274/1991. Secondo la relazione della Ragioneria dello Stato la platea interessata a questo provvedimento è di circa 17.500 potenziali beneficiari, di cui 4.500 già pensionati e 13.000 in condizione di accedere al pensionamento tra il 2013 e il 2022.



Il **comma 239** introduce, inoltre, in via generale, una nuova forma di cumulo gratuito della contribuzione ai fini del raggiungimento della pensione di vecchiaia secondo i requisiti previsti dalla riforma dell'art. 24 commi 6 e 7 della legge 214/2011, della pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge 222/1984 e della pensione ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Infatti, ferme restando le disposizioni in materia di totalizzazione (d.lgs. 42/2006) e di ricongiunzione (legge 29/1979), i soggetti iscritti a due o più gestioni previdenziali obbligatorie dei lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 legge 335/1996 e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, i quali non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una di tali gestioni, hanno la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti per conseguire un'unica pensione.

Il trattamento di inabilità ottenuto in applicazione di tale cumulo verrà liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate anche se i lavoratori abbiano maturato i requisiti contributivi in una di dette gestioni. La pensione di vecchiaia è conseguita in presenza dei requisiti anagrafici e contributi più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti e degli ulteriori requisiti richiesti dalla gestione previdenziale cui il lavoratore è da ultimo iscritto (ad esempio, per i dipendenti la cessazione dall'attività lavorativa). Il diritto alla pensione di inabilità e ai superstiti si consegue in conformità con le disposizioni del comma 2 art. 2 d.lgs. 42/2006 anche per il pagamento della pensione si fa rinvio alle disposizioni in tema di totalizzazione. La facoltà di cumulo deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni (cioè non è ammesso il cumulo parziale). Le gestioni previdenziali interessate determineranno pro-quota, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e in base alle rispettive retribuzioni di riferimento, il trattamento pensionistico per la parte di propria competenza in rapporto ai periodi di iscrizione maturati. Per determinare l'anzianità contributiva utile per il calcolo si tiene conto di tutti i periodi non coincidenti accreditati nelle gestioni interessate, fermo restando che l'anzianità maturata dal 1/1/2012 viene calcolata con il metodo contributivo.

Coloro che abbiano presentato la domanda di ricongiunzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29/1979 a decorrere dal 1/7/2010 e abbiano ottenuto la liquidazione del trattamento pensionistico possono presentare domanda di recesso dalla ricongiunzione entro un anno dall'entrata in vigore delle norme (cioè entro il 31/12/2013) e ottenere la restituzione di quanto versato. I soggetti che rispondono alle condizioni sopra richieste dai commi 238 e 239 i quali abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del d.lgs. n. 42/2006 prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità e il cui procedimento amministrativo non si sia ancora concluso possono presentare domanda di rinuncia alla totalizzazione e accedere al trattamento pensionistico previsto in base ai commi 239 e 238

La Ragioneria dello Stato ha stimato in circa 21.000 il totale degli interessati da questi provvedimenti.

Le risorse (pari in totale a 899 milioni di euro) per finanziare le due tipologie di provvedimenti sono state individuate nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1 comma 68 legge 247/2007 il quale viene ridotto annualmente secondo la seguente tabella:



Anno	Milioni di euro
2013	32
2014	43
2015	51
2016	67
2017	88
2018	94
2019	106
2020	121
2021	140
2022	157

Queste disposizioni risolvono almeno in parte il complesso problema, determinato dalla legge 122/2010, dell'onere delle ricongiunzioni ex art. 1 legge 29/1979 e dell'abrogazione della legge 322/1958 che consentiva la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS nonché di altre disposizioni che prevedevano il trasferimento gratuito della contribuzione degli ex fondi speciali all'assicurazione generale obbligatoria

La CISL ha denunciato sin dall'inizio l'ingiustizia della situazione e ha promosso, anche con l'INAS, varie iniziative al fine di sensibilizzare le istituzioni interessate per il raggiungimento di una soluzione equa e sostenibile.

Le disposizioni contenute nella legge di stabilità permettono di superare le iniquità più evidenti, sebbene non ripristinino la situazione preesistente e presentino alcune limitazioni.

Innanzi tutto si distingue tra due ambiti. Da un lato è stata introdotta una norma di carattere specifico (il comma 238) riservata a coloro che, iscritti alle Casse ex INPDAP, abbiano cessato l'iscrizione all'INPDAP entro il 30/7/2010 ma a quella data non abbiano presentato domanda di costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 322/1958: questi soggetti vengono nuovamente messi in condizione di presentare la domanda, ma non hanno diritto ad eventuali ratei di pensione. Il problema non si pone per gli iscritti all'ex INPDAP Gestione Stato oppure agli iscritti agli ex fondi speciali perché ad essi non era richiesta la domanda ma la costituzione della posizione assicurativa operava d'ufficio con la cessazione dell'iscrizione. Presentando la nuova domanda di costituzione della posizione assicurativa gli interessati potranno ottenere una prestazione in un'unica gestione senza doversi assumere oneri di ricongiunzione.

Dall'altro (comma 239) viene introdotta, in via generale, una nuova forma di cumulo gratuito delle posizioni contributive che insistono su diverse gestioni previdenziali prevedendo il calcolo retributivo pro-quota. Quindi saranno eventualmente interessati ad esercitarla tutti coloro che, ad esempio, abbiano cessato l'iscrizione all'INPDAP o al fondo speciale dopo il 30/7/2010, ma anche gli iscritti alla gestione separata INPS ex articolo 2 comma 26 legge 335/1996 (collaboratori) e in generale gli iscritti a due o più forme di



assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia, superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive ed esclusive dell'Ago.

Tale possibilità di cumulo, però, è sottoposta ad alcuni vincoli primo tra tutti la possibilità di esercitarla solo per ottenere la pensione di vecchiaia con i requisiti contributivi anagrafici e contributivi previsti dall'art. 24 della legge 214/2011, la pensione di inabilità e la pensione ai superstiti, con l'esclusione, quindi, della pensione anticipata.

Inoltre, per quanto riguarda la pensione di vecchiaia e ai superstiti, è possibile il cumulo solo nel caso in cui non si sia già in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico. Pertanto essa è inibita non solo nel caso in cui si sia già titolari di pensione, ma anche nel caso in cui si abbia, presso una gestione, il diritto a pensione e presso altra gestione insistano altri contributi.

Ad esempio: una lavoratrice dipendente con 63 anni di età nel 2012 che possa vantare 20 anni di contribuzione all'INPS e 10 anni di contribuzione all'INPDAP, non potrà esercitare la facoltà di cumulo di cui al comma 22-ter dal momento che per le donne il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti INPS nel 2012 con 20 anni di contributi e 62 anni e 3 mesi di età e pertanto questa lavoratrice ha già diritto a pensione nel FPLD. In tal caso, non potrà utilizzare a fini pensionistici i contributi versati all'INPDAP dal momento che per questa contribuzione non è prevista la pensione supplementare. A rafforzare questa limitazione, la versione originaria dell'emendamento del Governo prevedeva anche che nel caso in cui, successivamente alla decorrenza del trattamento pensionistico ottenuto per effetto dell'esercizio della facoltà di cumulo si rendesse disponibile contribuzione inerente periodi precedenti che facesse venir meno dall'origine la condizione di non essere già in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, la pensione sarebbe stata revocata dalla decorrenza originaria. Nel testo approvato in seconda lettura questo comma risulta sparito.

E' evidente che, in ogni caso, la norma impone una significativa limitazione ai lavoratori e alle lavoratrici che abbiano svolto numerosi anni di lavoro con iscrizione all'INPDAP. Per non perdere il periodo INPDAP essi potranno scegliere la via della ricongiunzione onerosa oppure quella della pensione in totalizzazione che verrà però, di regola, liquidata con il metodo di calcolo contributivo. Allo stesso tempo, rimane aperto il problema, annoso, di coloro che siano già titolari di trattamento pensionistico, si pensi ai titolari di assegno ordinario di invalidità, ai quali l'esercizio di questa forma di cumulo è preclusa, in analogia a quanto accade per la totalizzazione contributiva.

E' importante sottolineare che con questa nuova modalità di cumulo la pensione viene calcolata pro-quota in base alle regole vigenti nelle singole gestioni vale a dire con il metodo retributivo laddove e nella misura in cui ne sussista il diritto e a questi fini si considereranno tutti i periodi versati nelle varie gestioni e non sovrapposti. Verranno inoltre considerate le "retribuzioni di riferimento" in ciascuna gestione. Questa precisazione fa ritenere che, in analogia con quanto accade nel cumulo della contribuzione per i lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 16 della legge 233/1990, ogni gestione calcolerà la propria parte di pensione in relazione alla retribuzione del periodo. In sostanza, se la contribuzione INPS si colloca dal 1980 al 1990 si prenderanno a riferimento le retribuzioni



di quel periodo le quali, verosimilmente, verranno rivalutate secondo le regole generali. In questo senso la ricongiunzione gratuita determinava un maggiore vantaggio perché spostando senza oneri tutta la contribuzione in un'unica gestione consentiva di prendere a riferimento, nel calcolo retributivo, le retribuzioni più recenti ed escludere quelle più antiche che, di solito (ma in realtà non è scontato negli ultimi anni considerata l'instabilità lavorativa crescente) sono le più vantaggiose. Viceversa, al netto degli attuali oneri di ricongiunzione, riteniamo che questa forma di cumulo gratuito possa essere interessante per molti lavoratori che eviteranno di doversi assumere costi elevati. La scelta della totalizzazione ai sensi del d.lgs. 42/2006 deve tenere presente che in generale questa prestazione è calcolata con il metodo contributivo che spesso si rivela più svantaggioso, ma, viceversa potrebbe essere utile per chi abbia un'età più avanzata, e quindi possa contare su di un coefficiente di trasformazione più elevato oppure abbia molti anni di contribuzione e intenda in ogni caso accedere alla pensione con la prestazione anticipata (possibile nella totalizzazione con 40 anni di contributi ma impossibile con il nuovo cumulo). E' importante il fatto che questa forma di cumulo sia stata aperta anche a chi ha periodi di iscrizione alla gestione separata INPS ex art. 2 comma 26 legge 335/1996 dal momento che ad essi la ricongiunzione è preclusa.

E' evidente come il ventaglio delle possibilità offerte al lavoratore sia sempre più ampio ed esiga l'analisi di molti fattori.

Per coglierne appieno tutte le sfumature delle nuove norme saranno necessari ulteriori approfondimenti e, in ogni caso, vi invitiamo ad offrire, tramite il Patronato INAS, un'attenta consulenza individuale agli interessati.

#### Articolo 1 comma 380 - Imu

Viene soppressa la riserva allo Stato della quota di Imu calcolata ad aliquota standard relativa a tutti gli immobili (esclusa l'abitazione principale). Contemporaneamente viene istituito il Fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota dell'imposta municipale propria. Inizialmente il Fondo avrà una dotazione di 4,71 miliardi di euro per il 2013 e di 4,145 miliardi di euro per il 2014 che saranno incrementati rispettivamente di 890,5 milioni e 318,5 per ciascuno dei due anni. I criteri di formazione e di ripartizione del Fondo di solidarietà saranno stabiliti in un Dpcm (Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri) che terrà conto per i singoli comuni anche della definizione dei costi e dei fabbisogni standard, della dimensione demografica e territoriale, dell'incidenza della riduzione delle risorse, della dimensione del gettito Imu ad aliquota base.

Contemporaneamente viene soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio, introdotto dal D.lgs 23/11 sul fisco comunale, che aveva una consistenza iniziale di 8,37 miliardi di euro ed era alimentato da quote di imposte immobiliari e dalla cedolare secca.

Allo Stato resta riservato il gettito dell'imposta municipale propria degli immobili ad uso produttivo (gruppo catastale D) ad aliquota standard dello 0,76% ed i comuni avranno facoltà di incrementare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,3%. In questo caso, quindi



l'aliquota potrà variare tra lo 0,76% e 1,06% senza possibilità di ridurla sotto il livello base dello 0,76%

Inoltre, viene completamente rivista la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare così come era stata delineata nel D.lgs 23/11, abrogando i commi relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e stabilendo che per il prossimo biennio 2013-2014 "non operano" i commi relativi all'attribuzione ai Comuni delle quote di gettito relative alle imposte ipotecarie e catastali, registro, bollo, cedolare secca. In questo modo viene sostanzialmente rivisto – almeno per i prossimi due anni - l'assetto della finanza comunale basato sull'imposizione immobiliare che era stato delineato con la delega sul federalismo e nei decreti attuativi.

## Articolo 1 comma 381 – Approvazione bilanci

Per il 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 30 giugno.

#### Articolo 1 comma 387- Tares

Viene confermato che la Tares (che sostituirà Tarsu e Tia) è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e viene contemporaneamente precisato che la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile fino alla revisione del catasto urbano realizzato in collaborazione con l'Agenzia del territorio, che consentirà di determinare la superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale. Il versamento del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi sarà effettuato in quattro rate trimestrali, e per il 2013 la prima scadenza è posticipata ad aprile. La maggiorazione di 0,30 euro a metro quadro è calcolata in base alla misura standard senza sanzioni o interessi e il conguaglio – nel caso in cui il comune decida di deliberare una maggiorazione fino a 0,40 euro a metro quadro – sarà versato con l'ultima rata.

## Art. 1 commi 402 e 403 – Proroga CIV dell'INPS e dell'INAIL

Nelle more del completamento del processo di riordino degli enti previdenziali previsto dall'art. 7 del dl 78/2010 convertito con modifiche nella legge 122/2010 e dall'art. 21 del dl 201/2011 convertito con modifiche nella legge 214/2011 Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale e il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e gestionale il termine di scadenza dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS e dell'INAIL è prorogato al 30/4/2012.

Gli obiettivi di risparmio derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui alla legge 183/2011 art. 4 comma 66 sono incrementati di 150.000 euro per l'anno 2013 e tali disponibilità sono destinate alle spese di funzionamenti dei CIV in proroga.



## Art. 1 Comma 480 (Riduzione maggiorazione aliquote Iva)

Viene ridotto di un punto il previsto aumento al primo luglio 2013 dell'aliquota ordinaria Iva (sarebbe dovuta aumentare di due punti). Pertanto, a tale data, la prima aliquota aumenterà dal 21% al 22% (invece che al 23%). L'aliquota resterà poi fissata su tale livello anche negli anni successivi, così come già previsto dalla legislazione vigente. Viene inoltre sterilizzato completamente il previsto aumento dell'aliquota ridotta dell'Iva nella medesima data (sarebbe dovuta aumentare di due punti a luglio 2013 per poi scendere all'11% ad inizio del 2014). Pertanto la seconda aliquota resterà invariata al 10% negli anni a venire.

I maggiori oneri per il bilancio dello Stato indicati in relazione tecnica per questa misura sono pari a circa 4,4 miliardi di euro per il solo 2013 ed a 2,3 miliardi negli anni successivi.

Il provvedimento nella modifica parlamentare elimina il previsto aumento dell'aliquota ridotta dell'Iva del 10%

Resta comunque una valutazione negativa sul rimanente aumento dell'aliquota ordinaria Iva che, in un periodo di recessione quale quello attuale, rischia di determinare un ulteriore calo della domanda interna per via del conseguente aumento dei prezzi. Presumibilmente, la traslazione sui prezzi dell'aumento d'imposta in diversi settori non sarà completa (ovvero i prezzi aumenteranno in misura minore rispetto all'aumento dell'Iva) anche per via del ciclo economico negativo, ed in questi casi una parte dell'aumento dell'imposta graverà sui venditori. Vi sarà invece piena traslazione, dunque una crescita dei prezzi in linea con l'Iva, su quei beni la cui domanda è rigida (ad es. sui prodotti energetici). L'aumento dell'Iva, in assenza di una corrispondente riduzione dell'Irpef per la generalità delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati finisce per impattare sulle persone più fragili economicamente.

#### Art. 1 Commi 481 e 482 (Detassazione contratti di produttività)

Nell'ambito della proroga nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro (ovvero la detassazione dei premi di produttività al 10% su titolari di reddito da lavoro dipendente) viene introdotta una speciale agevolazione nel limite massimo di 950 milioni di euro per il 2013 e 1.200 milioni per l'anno 2014, le cui modalità di attuazione saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Tale misura non potrà comunque determinare sui conti pubblici oneri superiori a 950 milioni nel 2013, 1.000 milioni nel 2014 e 200 milioni nel 2015. Resterà inoltre vincolata all'emanazione di due appositi decreti del presidente del Consiglio di concerto col Ministro



dell'Economia da emanare per la prima tranche (950 milioni nel 2013 e 400 nel 2014) entro il 15 gennaio 2013 e per la seconda tranche entro il 15 gennaio 2014, in assenza dei quali le somme di cui sopra verranno destinate, attraverso un'apposita iniziativa legislativa, ad incremento della produttività nonché al miglioramento dell'accesso al credito per le piccole e medie imprese e all'incremento del fondo di garanzie per le medesime (previsto dall'Art. 2 comma 100 legge 662/96).

Positivo il potenziamento degli sgravi sui premi di produttività, da sempre sostenuti dalla nostra organizzazione, la cui entità è stata tra l'altro accresciuta dalle modifiche parlamentari. Occorre ricordare che, rispetto agli anni passati, attualmente i limiti imposti sul reddito e sui premi sottoposti ad agevolazione risultano ridotti. Importante sarà quindi sollecitare l'effettiva emanazione dei relativi decreti entro le date indicate.

#### Art. 1 Commi 483 e 526 (Detrazioni per figli a carico)

A partire dal prossimo anno le detrazioni per figli a carico vengono aumentate di 320 euro per i figli con età inferiore a tre anni, di 150 euro per i figli con età superiore, di ulteriori 180 euro per i figli portatori di handicap. Le detrazioni base per figli a carico diventano dunque 1.220 euro per i figli minori di tre anni e 950 euro per i figli con tre anni o più; mentre la maggiorazione per ogni figlio portatore di handicap sale a 400 euro. Tali detrazioni continuano a ridursi all'aumentare del reddito del contribuente così come previsto dalla legislazione vigente (restano in vigore le medesime formule di calcolo). L'estensione delle suddette detrazioni ai non residenti è prolungata a tutto il 2013.

Il provvedimento in questione comporterà maggiori oneri per lo stato pari a 0,9 miliardi nel 2013, 1,4 miliardi nel 2014 e 1,3 miliardi a regime a partire dal 2015

Pur giudicando senz'altro positiva la misura in questione che fornisce un importante aiuto economico alle famiglie con figli, si rileva come tale intervento riguardi solo una minoranza dei contribuenti tra i quali risultano pochi pensionati. Al contrario gli sgravi fiscali sulle aliquote avrebbero interessato l'intera platea dei contribuenti ed avrebbero concesso benefici in misura mediamente superiore (per un'analisi dettagliata si rimanda all'approfondimento: "Come varia la manovra dopo le modifiche parlamentari all'articolo 12"). Infine si fa osservare che la misura indicata, analogamente alla precedente riduzione delle aliquote, non interessa gli incapienti.

#### Art. 1 Comma 486 (Imposta di Bollo su certificati penali)

Viene introdotta l'imposta di bollo anche sui certificati di ambito penale rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria.



Le maggiori entrate quantificate dal governo per tale imposta ammonterebbero a 175 milioni di euro su base annua.

## Art. 1 Comma 487 (Stabilizzazione incremento accise su carburanti)

Si rende strutturale l'aumento di accise sui carburanti stabilito ad agosto 2012 per finanziare la ricostruzione delle zone terremotate dell'Emilia.

La misura determinerà, secondo la relazione tecnica, maggiori entrate complessive pari a 950 milioni circa nel 2013 e 840 milioni negli anni successivi, mentre il maggior gettito atteso dall'accisa e dall'Iva è per il 2013 di circa 1,1 miliardi di euro.

Si tratta di un ulteriore incremento di un'imposta indiretta che va a colpire i consumi dei contribuenti, dimostrando in che modo un aumento dell'accisa mirato, pur se introdotto per valide ragioni, nel tempo finisce spesso per trasformarsi in un mero strumento volto ad aumentare le entrate dello Stato a prescindere dalla motivazione originaria. Sarebbe stato più corretto, dunque, prolungare l'aumento dell'imposta fino alla fine del periodo di emergenza senza renderlo strutturale.

Secondo i dati del Ministero dell'Economia, nei primi otto mesi dell'anno il gettito delle accise ha registrato un incremento di circa 3 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo del 2011; la stabilizzazione dell'incremento delle accise, quindi, continuerà a sostenere il gettito con riflessi negativi sul potere d'acquisto.

## Art. 1 Commi da 488 a 490 (Iva su servizi resi da cooperative)

Allo scopo di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione da parte della UE, vengono sottoposte ad aliquota Iva ridotta (al 10%), mentre attualmente erano sottoposte all'aliquota super-ridotta (al 4%), le prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi per quanto riguarda i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013. Secondo i calcoli governativi questa misura dovrebbe comportare un maggior gettito annuo pari a circa 150 milioni di euro a partire dal 2014.

Non si può concordare con una misura che aumenta la tassazione sulle tipologie di assistenza indicate, eppure risulta assai difficile prescindere dalle direttive europee. E' utile ricordare che comunque resta la possibilità per le cooperative sociali e i loro consorzi di optare per i trattamento fiscale agevolato relativo alle ONLUS.

## Art. 1 Commi da 491 a 500 (Tobin tax)



Viene introdotta un'apposita imposta di bollo con aliquota differenziata sulle operazioni di acquisto e vendita dei titoli azionari e degli altri strumenti finanziari partecipativi. In particolare l'aliquota sarà dello 0,2% per i trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti sui mercati non regolamentati, mentre sarà dello 0,1% per quelli effettuati su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta andrà in vigore al primo marzo del 2013 e, solo per il primo anno, le aliquote di cui sopra saranno leggermente maggiorate, rispettivamente allo 0,22% e allo 0,12%. Sono esentati dall'imposta i trasferimenti di azioni e strumenti assimilati per successioni e donazioni. L'imposta viene pagata sul valore della transazione ovvero, a fine giornata, sul saldo netto delle transazioni operate dallo stesso soggetto sullo strumento finanziario in questione. Infine, l'imposta è dovuta dal soggetto che riceve il trasferimento (compratore) indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

E' istituita anche un'imposta in cifra fissa sulle operazioni riguardanti gli strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente azioni o strumenti assimilati (inclusi warrants, covered warrants e certificates), che varia a seconda della tipologia e della classe di valore nozionale dell'operazione (secondo un apposita tabella allegata al Disegno di Legge, con un massimo pari a 200 euro su alcune tipologie per valori superiori al milione di euro). Tale imposta gode di una riduzione ad un quinto per le operazioni effettuate su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso l'imposta viene applicata su entrambe le controparti dell'operazione finanziaria (venditore e compratore), indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti, a partire dal primo luglio 2013.

Sono esenti da imposta, le operazioni che hanno come controparte la UE, la BCE, le Banche Centrali degli Stati membri della UE e le Banche Centrali e gli organismi che gestiscono anche riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Sono inoltre esentate le operazioni riguardanti la finanza etica e le operazioni di trasferimento di azioni e/o derivati nell'ambito della propria attività di supporto agli scambi (ovvero quelle operate dai cosiddetti *market maker*). Sono infine esentate: le transazioni relative a riorganizzazioni aziendali; quelle riguardanti le emissioni di azioni per società con capitalizzazione in borsa fino a 500 milioni di euro; le operazioni condotte dagli enti di previdenza obbligatori e dai fondi pensione o comunque dalle altre forme pensionistiche complementari definite dal dlgs 252/2005.

Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano, riguardanti azioni, strumenti partecipativi o strumenti finanziari derivati, sono altresì soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza. Si tratta di operazioni di compravendita molto rapide generate automaticamente da un apposito algoritmo informatico e che hanno natura prevalentemente speculativa. L'aliquota di tale imposta è fissata allo 0,02% del controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata superino una determinata soglia numerica. L'imposta è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di compravendita e viene applicata a partire dal primo marzo 2013 sulle azioni e strumenti assimilati, a partire da luglio 2013 sui derivati.



Le nuove imposte sopra indicate non sono deducibili né dalle imposte sui redditi né dall'imposta regionale sulle attività produttive e dovrebbero generare a regime entrate per l'erario superiori ad un miliardo di euro.

Si tratta di un provvedimento che giunge a compimento di una battaglia durata oltre dieci anni, nei quali la proposta di una piccola tassa sulle operazioni di compravendita nei mercati finanziari, sulla falsariga dell'intuizione del premio nobel J. Tobin, ha ricevuto consensi via via maggiori di economisti e organizzazioni tra le quali la Cisl, che si è più volte impegnata per promuovere questo tipo di tassazione (è stata una delle principali firmatarie della "campagna 0,05 per l'introduzione di una piccola tassa sulle transazioni finanziarie").

Occorre tuttavia rilevare che, anche in questo caso come per l'Irpef, i passaggi parlamentari hanno profondamente modificato la natura del provvedimento governativo e l'imposta che ne deriva rischia di essere per un verso assai complessa e per un altro poco efficace. La definizione iniziale della nuova imposta non era esente da difetti (ad es. non prevedeva la tassazione sugli investitori esteri, non tassava l'high frequency trading e presentava problemi per la tassazione dei derivati) ma aveva il grande pregio di operare su una base imponibile assai ampia con una bassa aliquota uguale per tutti. I principali difetti erano peraltro stati messi in luce da un ordine del giorno alla Camera votato a larga maggioranza. Sembrava logico dunque agire per cercare di correggerli piuttosto che alterare completamente la struttura dell'imposta stessa. Invece, anche per andare incontro a richieste più o meno legittime, si è scelta questa seconda strada. La forte riduzione della base imponibile (con le varie operazioni esentate tra le quali quelle relative al mercato obbligazionario) è stata accompagnata da un sensibile aumento dell'aliquota sulle operazioni che restavano tassate, per poter mantenere inalterate le previsioni di gettito. In questo modo si sono creati alcuni spazi per futuri arbitraggi ed elusioni dell'imposta con rischi di sensibile riduzione del gettito previsto e di squilibri nel sistema. Occorre inoltre rilevare che la volontà di tassare maggiormente gli strumenti derivati a scopo anti speculativo non sembra risultare appieno soddisfatta, data l'ampiezza tutto sommato contenuta dell'imposta in cifra fissa sui derivati, e date le possibilità paventate dagli operatori finanziari per aggirare l'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza.

Infine, il lodevole intento di fare da apripista dopo la Francia nell'applicazione di una Tobin Tax al livello nazionale, avrebbe dovuto imporre un tipo di tassazione che fosse quanto più possibile imitabile dagli altri nostri partner europei e non troppo dissimile da quella francese. La tipologia d'imposta indicata non sembra certo andare in questa direzione e questo potrebbe acuirne i difetti al livello internazionale. Infatti, i benefici di questo tipo di tassazione vengono massimizzati allorquando essa è applicata uniformemente nella maggior parte dei paesi a livello mondiale e in particolare in quelli più influenti economicamente (come d'altra parte prevedeva lo stesso J. Tobin); mentre un'applicazione differenziata in una cerchia ristretta di stati può determinare un parziale spostamento di capitali al di fuori della zona tassata, con perdita di ricchezza per il paese e di gettito per l'imposta stessa. A questo riguardo occorre sottolineare che l'indisponibilità



all'applicazione di una simile imposta da parte dell'Inghilterra purtroppo non mancherà di generare qualche problema.

L'impressione finale è che, nonostante l'indubbio valore simbolico positivo di una tassazione sulle transazioni finanziarie che mira ad ostacolare il dilagare della speculazione sui mercati finanziari, dato anche lo stadio primitivo e sperimentale al livello internazionale di questo tipo di tassazione, fosse da preferire una piccola imposta ad aliquota unica su una base imponibile ampia (pur con i dovuti accorgimenti correttivi rispetto alla formulazione originaria), piuttosto che una tassazione quale quella prevista nel provvedimento che rischia di avere corto respiro. E' chiaro infatti che, anche per come è strutturata, l'imposta potrà o forse dovrà subire cambiamenti nel breve periodo sia in risposta ad eventi inattesi sui mercati sia a seconda delle decisioni prese a riguardo dai nostri principali partner economici della UE.

# Art. 1 Commi da 501 a 514 e da 516 a 517 (misure riguardanti le imprese ed il lavoro autonomo)

Vengono modificate come di seguito indicate una serie di agevolazioni e riduzioni fiscali per le imprese e per i lavoratori autonomi.

- Passano dal 27,5% al 20% le percentuali di deducibilità dal reddito di impresa o di lavoro autonomo dei costi relativi ai mezzi di trasporto motorizzati usati per gli esercizi delle imprese o della professione.
- Vengono differiti di cinque anni, dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2012 al 2017, gli effetti del regime d'imposta sostitutiva al 16% (prevista dall'Art. 15 della Legge 185/2008) per i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali; analogamente vengono differiti, dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2014 al 2019, gli effetti del regime d'imposta sostitutiva prevista nell'Art. 20 della legge 201/2011. Inoltre il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà avvenire in un'unica soluzione e non più in tre rate.
- Viene aumentato per il 2012 allo 0,50% l'acconto sulle riserve tecniche per le imprese assicuratrici e lo stesso limite viene fissato allo 0,45% per gli anni successivi (in precedenza era lo 0,35%); inoltre viene inserito tra i crediti d'imposta ammessi a coperture delle riserve tecniche anche quello indicato nell'Art. 1 della Legge 265/2002.
- Per quanto riguarda le imposte sui redditi per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015 il reddito dominicale e agrario va rivalutato del 15%, mentre per terreni agricoli o non coltivati, posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali la rivalutazione è limitata al 5%.
- Viene eliminata, a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2012, la possibilità per le società agricole di persone o a responsabilità limitata, di optare per un regime fiscale più favorevole, nonché la possibilità di essere considerate imprese



- agricole per le società che esercitano la conservazione la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
- Per l'applicazione dell'accisa in termini ridotti su minerali impiegati nei lavori agricoli, negli allevamenti, nella silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica, le regioni devono usare i dati provenienti dal SIAN e l'estensione dei terreni dichiarata non può essere superiore a quella indicata nel fascicolo aziendale. Per le stesse tipologie d'impresa, a partire dal 2014, si riducono del 5% i consumi medi standardizzati di gasolio da immettere all'impiego agevolato. Per il solo 2013 tali consumi sono ridotti del 10%.

# Art. 1 Commi 518 e 519 (imposta sugli immobili e sulle attività finanziarie detenuti all'estero)

Viene slittata dal 2011 al 2012 l'applicazione dell'imposta sugli immobili detenuti all'estero prevista dalla legge 214/2011. Gli importi già versati per il 2011 vengono considerati acconti per l'anno d'imposta 2012.

Anche l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero prevista dalla medesima legge slitta dal 2011 al 2012 e gli importi versati per il 2011 vengono considerati acconti per il 2012.

#### Art. 1 Commi 520 e 521 (regime Iva)

A partire dal primo gennaio 2013 vengono annullate le esenzioni dall'Iva riguardanti il servizio di gestione individuale dei portafogli per operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali e per operazioni relative a valori mobiliari o strumenti finanziari diversi dai titoli. Tale servizio sarà dunque assoggettato all'aliquota ordinaria del 21% (che diventerà 22% a partire dal luglio 2013).

## Art. 1 Comma 524 (particolare detraibilità)

Viene introdotta la possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito il 19% delle erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (di cui all'art. 45 del DPR 398/2003).

#### Art. 1 Comma 525 (in materia di quote latte)

Introduce delle modifiche all'art. 8 della Legge 33/2009 in materia di quote latte: in caso di mancata adesione alla rateizzazione e nei casi di decadenza dal beneficio della dilazione,



l'AGEA deve procedere a riscossione a mezzo ruolo avvalendosi per le diverse fasi delle società del gruppo Equitalia. Per la notifica della cartella di pagamento e per le procedure di riscossione coattiva sospesa l'AGEA dovrà avvalersi della Guardia di Finanza.

## Art. 1 Comma 527 (crediti inesigibili)

A partire dall'entrata in vigore della presente Legge vengono annullati i crediti fino a 2.000 euro (comprensivi di interessi e di sanzioni) iscritti a ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999.

<sup>\*</sup> A cura di Lorenzo Lusignoli, Angelo Marinelli, Valeria Picchio e Paola Serra